

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Massimale per Sinistro/per Persona/per Cose € 5.000.000,00 / 5.000.000,00 / 5.000.000,00

a) personale direttivo – responsabili

b) personale scolastico in servizio

Descrizione del rischio

DESCRIZIONE DEL RISCHIO :

L'IMPRESA ASSICURATRICE SI OBBLIGA A TENERE INDENNE GLI ISCRITTI AL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI A SCUOLA - SNALS - DI QUANTO QUESTI SIANO TENUTI A PAGARE QUALE CIVILMENTE RESPONSABILI AI SENSI DI LEGGE A TITOLO DI RISARCIMENTO (CAPITALE , INTERESSI E SPESE) DI DANNI INVOLONTARIAMENTE CAGIONATI A TERZI PER :

- MORTE E LESIONI PERSONALI ;

- DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI COSE ;

IN CONSEGUENZA DI UN FATTO ACCIDENTALE VERIFICATOSI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' QUALE

a) PERSONALE DIRETTIVO , RESPONSABILI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI , MINISTERIALI , PROVVEDITORIALI , RESPONSABILI DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI , RESPONSABILI DI ISTITUTI DI RICERCA , DISTACCO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA NELL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

b) PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO

PER LE MANSIONI CHE AD ESSI ISTITUZIONALMENTE COMPETONO.

L'ASSICURAZIONE VALE ANCHE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA CONDIZIONE 1 DELLE PATTUZIONI PARTICOLARI, PER

IL PERSONALE DI CUI ALLA LETTERA a) PER I DANNI PATRIMONIALI DERIVANTI DA ATTI CONNESSI CON LO

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL LORO MANDATO

Pattuzioni Particolari

1)ESTENSIONE DANNI PATRIMONIALI

L'impresa si obbliga altresì a tenere indenni gli iscritti al Sindacato che svolgano le seguenti mansioni :

personale direttivo , responsabili amministrativi scolastici , ministeriali , provveditoriali , responsabili degli uffici scolastici regionali , responsabili di istituti di ricerca , distacco del personale della scuola

di quanto questi siano tenuti a pagare , quali civilmente responsabili ai sensi di legge , a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi (esclusa la Pubblica Amministrazione) in conseguenza di errori personalmente commessi nell'espletamento delle loro funzioni

La garanzia comprende sia i danni di cui i soggetti assicurati debbano rispondere direttamente nei confronti dei terzi , sia quelli dei quali debbano rispondere indirettamente nei confronti della Pubblica Amministrazione che , dopo aver risarcito il danno al terzo agisca in via di rivalsa.

L'assicurazione vale anche per perdite patrimoniali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali , sempreché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne i soggetti assicurati sopra menzionati per danni alla Pubblica Amministrazione a seguito di involontaria violazione di obblighi di servizio , regolarmente accertate dagli organismi di controllo , per fatti colposi di tipo amministrativo contabile.

Ferme le esclusioni previste dagli articoli 3.9 e 3.10 nonché da altri articolo delle condizioni di polizza, sono esclusi altresì i danni :

- derivanti da fatti dolosi

- da errori e/o omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o da ritardi nel pagamento dei relativi premi

- per sottrazione , perdita , distruzione o deterioramento di denaro o titoli al portatore

- da interruzioni o sospensioni , totali o parziali , di attività industriali , commerciali , artigianali , agricole o di servizi ai locali , strutture , attrezzature e materiale costituenti l'oggetto e/o strumento delle attività

La garanzia comprende i danni conseguenti a smarrimento , distruzione e deterioramento di atti , documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da furto , rapina o incendio.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante alle persone cui vengano legittimamente delegate , in nome e per conto del Sindacato , funzioni di rappresentanza in altri organi collegiali. La garanzia copre in tal caso la sola responsabilità personale e diretta dell'Assicurato , con esclusione della quota di responsabilità che possa al medesimo far carico in via di solidarietà.

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa , a condizione che il danno si sia verificato nello stesso periodo.L'assicurazione vale inoltre per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato entro 12 mesi dalla cessazione di contratto , semprechè il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza.

Qualora il sinistro sia stato determinato da comportamenti colposi protrattisi attraverso piu' atti successivi esso si considererà avvenuto nel momento in cui e' stata posta in essere la prima azione colposa.

L'assicurazione di cui alla presente estensione è prestata, nell'ambito del massimale assicurato, fino alla concorrenza del limite di € 200.000,00 per ciascun sinistro e di € 2.000.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo , indipendentemente dalle richieste di risarcimento presentate all'assicurato , anche qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati e nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.